REGOLAMENTO (CEE) N. 3480/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1618/81 che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (4),

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 565/80 si applica ai prodotti trasformati e alle merci ottenute a partire da prodotti di base purché il regime di perfezionamento attivo non sia vietato per i prodotti comparabili;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2236/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che sospende il regolamento (CEE) n. 866/84 relativo all'adozione di misure particolari concernenti l'esclusione per i prodotti lattiero-caseari del regime del traffico di perfezionamento attivo e delle manipolazioni usuali (5), il Consiglio ha autorizzato il ricorso al traffico di perfezionamento attivo per i prodotti in esame fino al termine della campagne 1988/1989 e pertanto questi prodotti possono beneficiare del versamento anticipato della restituzione nel periodo indicato;

considerando che occorre quindi aggiornare il regolamento (CEE) n. 1618/81 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2880/84 (7) e sopprimere i prodotti lattiero-caseari dall'elenco dei prodotti di base che non beneficiano del regime considerato;

considerando che con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88 (9), il Consiglio ha istituito una nuova nomenclatura delle merci; che è opportuno adeguare il regolamento (CEE) n. 1618/81 alla nuova nomenclatura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1618/81 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

I prodotti di base che non beneficiano del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono elencati in allegato.

Tuttavia, tali prodotti di base sono esclusi dal beneficio del regime suindicato solo se destinati ad essere utilizzati per la trasformazione di prodotti indicati:

a) all'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75, esclusi i prodotti di cui al codice NC 2309;

b) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (8).

(8) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. »

2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
(3) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.
(5) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 38.
(6) GU n. L 160 del 18. 6. 1981, pag. 17.
(7) GU n. L 272 del 13. 10. 1984, pag. 15.
(8) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(9) GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

« ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio : mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati) escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati :
1104 30	— Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1106	Farine e semolini di legumi da granella, secchi, della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 ; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 :
1106 20	– Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 :
	– – altri
1106 20 91	– – – destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola
1106 20 99	– – – altri
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
2302	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi :
2302 10	– di granturco
2302 20	– di riso
2302 30	– di frumento
2302 40	– di altri cereali
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets
2303 10	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili :
	– – Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca
2303 10 11	– – – superiore al 40 % in peso »